

**REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO
PROVINCIA DI FERMO**

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. CIG:

L'anno duemilasedici, il giorno _____ (__) del mese di _____, nella Residenza del Comune di Porto Sant'Elpidio sita in via Umberto I n. 485, davanti a me, Dr. _____, Segretario del Comune di Porto Sant'Elpidio, senza l'assistenza dei testimoni in quanto per tale atto l'art. 48 della vigente legge notarile 16.02.1913 n. 89, non richiede la loro presenza, sono presenti:

da una parte:

- la Dr.ssa Claudia Petrelli, nata a _____ (__) il _____, nella sua qualità di Dirigente dell'Area 1 del Comune di Porto Sant'Elpidio (C.F.: 81003650447), la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

E

- il Sig. _____, nato a _____ (__) il _____, che interviene al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede a _____, in via _____ n. _____, P. IVA _____;

Comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Segretario rogante sono personalmente certo.

PREMESSO:

- che con determinazione del Dirigente dell'Area 1 n. _____ del __/__/2016, in esecuzione della delibera G.C. n. 141 del 25/06/2016, è stato disposto di procedere all'affidamento in appalto del servizio di assistenza degli alunni delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori trasportati sugli scuolabus comunali per gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2018/2019 mediante procedura aperta da espletarsi tramite S.U.A della Provincia di Fermo, definendo i requisiti di ammissione alla gara, il criterio di valutazione delle offerte, nonché approvando lo schema di contratto e il Capitolato di Appalto che regolerà i rapporti fra Comune e la Ditta aggiudicataria;
- che la suddetta procedura aperta è stata esperita dalla S.U.A. della Provincia di Fermo in data _____ e che le sue risultanze, riportate nel verbale delle relative operazioni svolte, sono state di aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta _____ di _____;
- che con Determinazione del Dirigente del _____ della Provincia di Fermo n. _____ del _____ l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla summenzionata Ditta, a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che successiva Determinazione del Dirigente del _____ della Provincia di Fermo n. _____ del _____ l'affidamento della concessione in oggetto è divenuto efficace, a seguito della verifica dell'effettiva sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Il Comune di Porto Sant'Elpidio, come sopra rappresentato, affida alla Ditta _____, rappresentata ai fini del presente contratto dal Sig. _____, sopra meglio generalizzato, l'appalto del servizio di assistenza e vigilanza degli alunni trasportati sugli scuolabus comunali per gli aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, per un corrispettivo totale massimo di € _____ + IVA ____%.

ART. 2 - L'appalto del servizio viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Speciale, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

ART. 3 - A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte, l'Impresa ha prestato la cauzione definitiva ammontante a € _____, pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'IVA, mediante _____, acquisita agli atti d'ufficio.

L'impresa ha altresì presentato polizza assicurativa RCT/RCO n. _____, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni _____ in data __/__/____, con un massimale pari ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ciascun sinistro, persona e prestatore di lavoro, anch'essa acquisita agli atti d'ufficio.

ART. 4 - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti l'appalto del servizio in oggetto, l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata L. 136/2010 le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA comportano la risoluzione di diritto del presente contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 5 - Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa.

Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a taxa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.131/1986.

Le parti infine dichiarano espressamente, con il mio consenso, di omettere la lettura degli allegati, avendone esatta e piena cognizione. Il presente contratto è redatto su _____ pagine, che occupano _____ facciate, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, atto che, letto alle parti contraenti, viene, unitamente all'allegato Capitolato Speciale, dalle stesse approvato e con me Ufficiale Rogante sottoscritto.

IL DIRIGENTE AREA 1

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Durata dell'appalto

Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio

Art. 4 – Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale della precedente gestione

Art. 5 – Organizzazione del lavoro e del personale

Art. 6 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

Art. 7 – Obblighi della Ditta appaltatrice

Art. 8 – Vigilanza e controllo del Comune

Art. 9 – Esecuzione del servizio in danno

Art. 10 – Danni a persone e/o a cose

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

Art. 13 – Recesso

Art. 14 – Penalità

Art. 15 – Cauzione

Art. 16 – Pagamento del corrispettivo

Art. 17 – Divieto di subappalto e cessione di contratto

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 - Rinvio

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Gestione servizio di assistenza e vigilanza degli alunni delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori cittadine durante il trasporto effettuato a mezzo scuolabus comunali.

Art. 2 – Durata dell'appalto

Il presente appalto decorre dalla data di attivazione del servizio di trasporto scuolabus comunale per l'anno scolastico 2016/2017 (settembre 2016) fino alla relativa cessazione al termine del dell'anno scolastico 2018/2019 (giugno 2019), in coincidenza con la data di inizio e fine delle attività didattiche delle Scuole cittadine sopraindicate e con esclusione dei periodi di loro chiusura per festività.

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. La Ditta affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio e su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi 3.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione della propria offerta di servizi, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio appaltato senza che la ditta possa pretendere indennità di sorta, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 gg.

Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere espletato giornalmente sulla base degli orari e degli itinerari prestabiliti dal competente Servizio Scuola comunale, attraverso l'impiego di almeno **n. 4 “addetti all'infanzia con funzioni non educative”, categoria B1**, in possesso del diploma della Scuola dell'obbligo. La durata complessiva del servizio è stimata in circa 3.600 ore annue, e quindi n. 10.800 ore per il triennio di durata del contratto, comprensive delle relative attività di coordinamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di aumentare o diminuire fino al limite di 1/5 il monte ore annuo massimo delle prestazioni richieste, che è di n. 3.600 ore, ai medesimi oneri, patti e condizioni fissati a seguito dell'espletamento della gara.

Le prestazioni oggetto del servizio sono le seguenti:

- sorveglianza ed assistenza degli alunni all'interno degli scuolabus;
- aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo;
- accompagnamento e la vigilanza degli alunni nel momento dell'attraversamento della strada fino alle pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle fermate prestabilite;
- controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti, al fine di evitare situazioni che potrebbero arrecare danno ai minori;
- controllo mensile dei tesserini degli aventi diritto al trasporto e segnalazione di chi ne é sprovvisto;
- segnalazione scritta al Coordinatore degli autisti scuolabus di eventuali bambini che disturbano o molestano i coetanei e/o l'autista durante il servizio;
- intrattenimento dei minori durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento della corsa;
- promozione di un clima favorevole alla convivenza all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni possibile comfort per i trasportati.

La sistemazione degli alunni all'interno dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di circolazione stradale e di sicurezza.

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso scolastico alle abitazioni degli utenti, gli assistenti dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando che gli alunni

debbano effettivamente scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l'autista. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola dell'obbligo dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino per iscritto il Comune a rilasciare il minore alla fermata prestabilita, pur in assenza di persona preposta al relativo accompagnamento a casa.

Per tutta la durata dell'appalto del servizio, per ogni scuolabus impiegato, la ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza almeno di numero 1 (uno) assistente in possesso di relativa idoneità fisica per l'espletamento delle mansioni di che trattasi.

Il servizio di assistenza e sorveglianza dovrà essere espletato in tutti i giorni di funzionamento delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori cittadine, compreso il sabato.

Gli orari di espletamento del servizio potranno subire variazioni per determinati periodi o giorni a seconda delle esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali.

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni disposte in tempo dal Servizio competente. Il servizio di sorveglianza ed assistenza ha inizio dall'autorimessa comunale e termina nell'autorimessa stessa.

Art. 4 – Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale della precedente gestione

Nell'espletamento del servizio, l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare **prioritariamente** i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, nel caso in cui essi siano disponibili in tal senso.

Art. 5 – Organizzazione del lavoro e del personale

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza. L'Impresa non potrà, per alcuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Quando per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza, l'Impresa non possa espletare il servizio, la stessa deve darne comunicazione immediata al Servizio Scuola del Comune.

L'impresa dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale con i requisiti richiesti; dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa trasmetterà al Servizio Scuola comunale l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, recante i dati anagrafici di ogni operatore e i requisiti culturali. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto Servizio.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero, l'Impresa dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria dovrà incaricare, per il servizio oggetto del presente appalto, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali. Il personale è tenuto altresì a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti. Il personale, nell'espletamento del servizio, dovrà osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

Il Comune si riserva di segnalare all'Impresa, per i provvedimenti che la medesima vorrà adottare, i nominativi del personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato, con facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti e/o dei collaboratori dell'impresa, che durante lo svolgimento delle relative mansioni abbiano dato motivo di reclamo, entro tre giorni dalla formale contestazione scritta. L'impresa potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento delle stesse, provvedere con immediatezza alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei, con altri operatori provvisti dei requisiti di cui al presente capitolato.

Il personale in servizio dovrà avere bene in vista un tesserino di riconoscimento e essere dotato di giubbino ad alta evidenza, conforme alla vigente normativa.

Art. 6 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa.

L'Impresa aggiudicataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

L'Impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Costituiscono violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni che prevedono trattamenti economici "di fatto" inferiori ai contratti suddetti.

Il Comune è tenuto all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva secondo la normativa vigente nel corso della durata dell'appalto.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Impresa aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

L'Impresa affidataria si impegna, inoltre, a:

- presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio.

Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento del servizio a tutela degli utenti e degli operatori coinvolti, in occasione della cessazione del rapporto contrattuale la ditta uscente comunicherà tempestivamente alla ditta aggiudicataria entro quindici giorni dalla scadenza dell'appalto, l'elenco del personale occupato presso i servizi con l'indicazione dell'orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore.

In caso di inadempienza da parte della cessante, l'Amministrazione, onde evitare ritardi o problemi nell'esecuzione del servizio, sentite le istanze aziendali delle OO.SS maggiormente rappresentative, provvederà a fornire gli elenchi in questione alla Ditta aggiudicataria del nuovo appalto, con le indicazioni sopra dettagliate.

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'Impresa e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale dell'Impresa e il Comune di Porto Sant'Elpidio.

Art. 7 – Obblighi della Ditta appaltatrice

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di assicurare, comunque, il servizio in oggetto secondo le modalità stabilite all'art. 3 dal presente Capitolato e sulla base del calendario scolastico.

E' fatto altresì obbligo all'assistente scuolabus e per esso alla Ditta appaltatrice:

- di rispettare pienamente gli orari prestabiliti e quelli eventualmente comunicati dal Servizio Scuola comunale per il tramite del Coordinatore degli autisti scuolabus;
- di essere da ausilio per la compilazione dell'elenco trasportati; in particolare, l'assistente deve coadiuvare il Coordinatore degli autisti scuolabus nella formazione degli elenchi definitivi dei trasportati per ogni turno, da redigersi nel 1° (primo) mese di attivazione del servizio;
- di iniziare la sorveglianza e l'assistenza sin dall'inizio del percorso dello scuolabus salendovi all'autorimessa, e terminarla alla fine del percorso e, comunque, quando tutti i bambini ed alunni, nessuno escluso, siano stati consegnati ai genitori o alle persone da loro autorizzate;
- di controllare gli abbonamenti invitando gli alunni della scuola dell'obbligo a mostrare il titolo di viaggio e segnalando al Coordinatore degli autisti scuolabus i nominativi dei ragazzi sprovvisti di abbonamento;
- di segnalare all'autista le fermate prestabilite per far salire o scendere i bambini trasportati;
- di allacciare o togliere le cinture di sicurezza ai bambini ed agli alunni;
- di non consentire che altre persone all'infuori di bambini e alunni autorizzati salgano sullo scuolabus;
- di non parlare all'autista se non per motivi strettamente inerenti al servizio in corso;
- di segnalare al Coordinatore degli autisti scuolabus eventuali irregolarità e/o inadempienze da parte dell'autista, e quant'altro possa ritenere pregiudizievole per il normale trasporto dei bambini;
- di garantire la riservatezza delle informazioni riferite dalle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- di mettere in atto, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, tutte le misure di sicurezza fisiche, organizzative e logiche prescritte dalla normativa vigente in materia di riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati, compreso ma non limitato a quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003, o impartite dall'Amministrazione Comunale;
- di osservare le disposizioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 8 – Vigilanza e controllo del Comune

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti, certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara e di aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di suoi incaricati, si riserva la facoltà di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, l'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato da parte dell'Impresa aggiudicataria, a garanzia del buon andamento del servizio.

Art. 9 – Esecuzione del servizio in danno

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Comune, potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per l'esecuzione di tali prestazioni il Dirigente

predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti maturati dall'impresa appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 10 – Danni a persone e/o a cose

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualunque causa, dovessero accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria e/o a terze persone o cose, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tale fine l'Impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila/00 euro) per ciascun sinistro e persona.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Qualora il servizio non venga effettuato secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e l'Impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contestate, il contratto è risolto di diritto.

Il suddetto termine di 15 (quindici) giorni, in considerazione della particolarità del servizio di che trattasi, potrà essere ridotto a 2 (due) giorni, ferma restando la possibilità di sostituire, anche solo per i suindicati periodi, la ditta aggiudicataria con altra ditta qualora si siano determinate inadempienze che impediscano la regolare prosecuzione del rapporto, con addebito dei costi relativi.

Quanto sopra, fatti salvi i casi di cui alla risoluzione espressa disciplinata dal successivo art. 12.

L'inosservanza degli obblighi concernenti il rapporto di lavoro con il personale dipendente indicati nei precedenti articoli, nonché degli obblighi concernenti la sicurezza, indicati al precedente articolo 6, determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Nel caso in cui, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, la competenza dell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi fosse attribuita a soggetti diversi dalla stazione appaltante, il contratto stipulato sarà risolto di diritto e non sarà riconosciuto all'aggiudicatario alcun compenso, se non quello dovuto per il servizio espletato fino alla data della predetta risoluzione e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., il contratto si intende risolto nei casi di seguito indicati:

- violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo formali diffide da parte dell'Amministrazione stessa;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del servizio affidato;
- qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato anche in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- qualora l'aggiudicatario contravvenga al divieto di cessione del contratto;
- in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto, previa comunicazione inviata con lettera raccomandata a/r dall'Amministrazione Comunale all'aggiudicatario, di volersi avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste e gli ulteriori danni.

Art. 13 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno quindici giorni, senza alcun onere o altro per il Comune se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso.

Art. 14 – Penalità

Ogni singolo inadempimento di previsioni contrattuali da parte della ditta appaltatrice potrà dare luogo all'applicazione di una penale da € 100,00 ad € 2.500,00, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata a/r, dal ricevimento della quale la Ditta disporrà di otto giorni per far pervenire le proprie contro deduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le contro deduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione si provvederà ad applicare la penale a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Art. 15 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'importo di tale cauzione è ridotto del 50% nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile** e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 16 – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato mensilmente dall'Amministrazione entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura previa verifica di conformità delle attività e delle prestazioni al servizio oggetto dell'appalto, nonché del regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte della Ditta.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Impresa aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'appaltatore è tenuto ad attuare le modalità di attuazione della tracciabilità dei flussi finanziaria così come previsto dalla L. n. 136 del 2010 e successive modificazioni, in particolare:

- a. Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
- b. Utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale anche per i pagamenti del personale;
- c. Indicazione negli strumenti di pagamento del codice identificativo gara (CIG);

L'appaltatore è tenuto a predisporre assieme al documento di fatturazione, un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

Art. 17 – Divieto di subappalto e cessione di contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causata all'Amministrazione

Art. 18 - Foro competente

Il Foro competente è quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Comune di Porto Sant'Elpidio. L'Impresa dovrà eleggere il domicilio legale presso il Comune di Porto Sant'Elpidio.

Art. 19 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le vigenti disposizioni regolanti la tipologia dell'appalto in oggetto.